



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 19/02/2015

COMUNE DI GRUMO APPULA

Esproprio.

II RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

Premesso che.

con Accordo di Programma stipulato in data 22.05.2007 fra la Provincia di Bari ed il Comune di Grumo Appula, come integrato e modificato da successivo accordo di Programma del 16.06.2014, si è stabilito che al Comune di Grumo Appula fossero delegate le funzioni di podestà di Autorità espropriante, nonché tutte le attività tecnico-amministrative connesse, in rappresentanza della Provincia di Bari, quale ente beneficiario dell'espropriazione;

con deliberazione di Giunta Provinciale n.83 del 12/07/2007, fu approvato preliminarmente, uno studio di fattibilità dell'intervento da realizzare e fu nominato il Dirigente del Servizio, Ing. Nicola Anaclerio, quale Responsabile del procedimento dei lavori di che trattasi;

con deliberazione n.149 la Giunta Provinciale in data 07/10/2011 approvò il progetto preliminare, redatto a cura del servizio Viabilità e Trasporti, dei lavori di Realizzazione della strada di collegamento tra la S.P.71"Cassano-Grumo"- e la S.P.1"Grumo-Toritto", finanziata con fondi ex D.Lgs. n.112/98 e s.m.i. erogati dalla Regione Puglia, per la realizzazione del 1° Programma Straordinario di Viabilità Regionale, successivamente acquisiti al finanziamento del PO FESR 2007-2013 nell'ambito dell'Asse V -Azione 5.4.1, giusta Determina Dirigenziale n. 242 del 22/10/2012 Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità per l'importo totale di € 1.400.000,00;

che sono state adempiute le formalità previste dagli artt. 11 e 16 PR 08.06.2001, n. 327 nelle forme stabilite dall'art. 11, comma 2 del DPR 327/2001, essendo il numero dei destinatari superiore a 50, mediante pubblicazione, per trenta giorni, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito informatico della Regione Puglia, a partire dal 27 ottobre 2011 e sul quotidiano "La Stampa", e sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno ed Bari", dell'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29 novembre 2011, è stato:

- approvato ai fini urbanistici, il progetto preliminare dei lavori di "Realizzazione della strada di collegamento tra la S.P.1 e la S.P. 71, redatto dalla Provincia di Bari, in variante al Pdf,

- e dato atto che:

a) l'approvazione del progetto preliminare costituisce variante allo strumento urbanistico senza necessità di approvazione regionale ai sensi dell'art. 12 - comma 3 - della L.R. n. 3/2005 come modificato dall'art. 1 - lett. b) della L.R. n. 3/2007 ed apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 327/2001 e s.m.i.;

b) ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e degli artt. 12 e 17 del DPR 08/06/2001 n. 327,

come modificato dal D.Lgs. 27/12/2002 n. 302, l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

che la Provincia di Bari - Servizio Territorio ha redatto il progetto definitivo comportante una variazione del piano particellare di esproprio;

che sono state reiterate le formalità previste dagli artt. 11 e 16 PR 08.06.2001, n. 327, nelle forme stabilite dall'art. 11, comma 2 del DPR 327/2001, essendo il numero di destinatari superiore a 50, mediante pubblicazione, per trenta giorni, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito informatico della Regione Puglia a partire dal 22 marzo 2013 e sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno ed Nazionale" e sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno ed Bari ", dell'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio Comunale;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2013 è stato approvato ai fini urbanistici, il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. 1 e la S.P. 71", redatto dalla Provincia di Bari, in variante al PdF dando atto che:

a) l'approvazione del progetto definitivo costituisce variante allo strumento urbanistico senza necessità di approvazione regionale ai sensi dell'art. 12 - comma 3 - della L.R. n. 3/2005 come modificato dall'art. 1 - lett. b) L.R. 3/2007 ad apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 327/2001 e s.m.i;

b) ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e degli artt. 12 e 17 del DPR 08.06.2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs 27/12/2002 n. 302, l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

Che il Consiglio Provinciale con delibera n. 5 del 30/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, nell'approvare il Bilancio di previsione 2014, ha ratificato il Piano triennale dei LL.PP. 2014/2016 e l'elenco dei lavori per l'annualità 2014, includendo l'opera di cui sopra con integrazione del finanziamento di € 325.000,00 con fondi bilancio, per l'importo totale dei lavori di € 1.725.000,00.

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 44 del 20/05/2014 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera pubblica da realizzare, ai sensi dell'art. 12. comma 1, lett. a), del D.P.R. 327/01;

con Accordo di Programma fra la Provincia di Bari e il comune di Grumo Appula, integrato e modificato il 16/06/2014, si è stabilito che al Comune di Grumo Appula fossero delegate le funzioni e le potestà di Autorità espropriante, nonché tutte le attività tecnico-amministrative connesse, in rappresentanza della Provincia di Bari, quale ente beneficiario dell'espropriazione;

Precisato che, l'Autorità Espropriante ha ritualmente provveduto a notificare a tutti i soggetti interessati la data in cui è divenuto efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, al fine di consentire agli stessi di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire alle aree ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/2001;

Che è necessario acquisire mediante procedimento espropriativo al patrimonio della Provincia di Bari le aree interessate dalla realizzazione di detta opera pubblica, ricadenti nel territorio del Comune di Grumo Appula;

Verificato che sussistono presupposti giuridici per l'emanazione da parte del Comune di Grumo Appula, quale Autorità Espropriante, di un decreto di occupazione anticipata delle aree da espropriare, contestualmente alla determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lett. c), della L.R. 3/2005 e dall'art. 22 bis, commi 1° e 2°, del D.P.R. 327/2001;

Considerata anche l'urgenza di provvedere all'avvio dei lavori, in considerazione dell'improrogabile

scadenza del termine ultimo per la fruizione dei finanziamenti regionali erogati in favore della Provincia di Bari, come da D.G.R. n. 2813 del 20/12/2012;

Ravvisata la necessità di disporre, senza particolari indagini e formalità, l'occupazione anticipata dei beni immobili da espropriare e la determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, considerato che l'avvio dei lavori di cui trattasi riveste carattere di particolare urgenza in relazione alla natura delle opere da realizzare afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di lavori stradali, e la procedura espropriativa risulta particolarmente complessa, per l'elevato numero di proprietari espropriandi, ai sensi del comma 1 e del comma 2 lett. b), dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R. 3/2005;

Considerato che il presente Decreto di occupazione d'urgenza dovrà essere notificato ai soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e successivamente si potrà procedere all'immissione in possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa in favore della Provincia di Bari, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001;

Visto "l'elenco particelle espropriande", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, vistato dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da occupare e dei relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle relative indennità provvisorie di espropriazione;

Visto, inoltre, lo stralcio del "Piano particellare d'esproprio", che pure si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 107;

Visto il D.P.R. 327/2001;

Vista la Legge Regionale 3/2005;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in forza della quale, dalla data del 1 gennaio 2015, la Città Metropolitana di Bari è subentrata alla Provincia di Bari, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi;

DECRETA

Art. 1

Al fine di provvedere all'esecuzione dell'opera pubblica indicata in epigrafe, si dispone in favore della Città Metropolitana di Bari, quale Ente beneficiario dell'esproprio, ai sensi del comma 1 e comma 2, lett. b), dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R. 3/2005, l'occupazione anticipata delle aree site nel Comune di Grumo Appula, specificatamente individuate nell' "Elenco particelle espropriande", contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché delle indennità provvisorie di espropriazione, e nello stralcio del "Piano particellare d'esproprio", che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta un'indennità di occupazione, da calcolare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura

pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 3

A norma dell'art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso delle aree espropriande in favore de Comune di Grumo Appula, dovrà essere eseguito con le modalità di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso decreto. I tecnici di seguito indicati sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggetto di occupazione previa notifica ai proprietari interessati dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso. L'esecuzione del decreto dovrà essere effettuata, congiuntamente o disgiuntamente, dai seguenti tecnici:

1. Dott. Ing. Carlo Colasuonno (U.T.C.);
2. Dott. Ing. Giulio Salatino (U.T.C.);
3. Geom. Vincenzo Lucatuorto (Professionista esterno).

Art. 4

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni occupati in forza del presente decreto è stata determinata in via provvisoria sulla base del valore venale degli immobili da espropriare, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed effettive degli stessi, nella misura indicata nell'allegato "Elenco particelle espropriande" di cui all'art. 1 del presente decreto, a fianco di ciascuna ditta, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. Coloro i quali intendono accettare le indennità provvisorie di espropriazione offerte, a norma dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso.

A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., contenente espressa accettazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Il proprietario che condivide la determinazione provvisoria dell'indennità ha diritto di ricevere, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, del D.P.R. 327/2001, un acconto pari all'80% dell'importo dell'indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà dell'area espropriando.

Le indennità da corrispondere per eventuali manufatti da demolire, insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, di cui si accerti l'esistenza in sede di immissione in possesso, saranno determinate successivamente alla redazione dello stato di consistenza e comunicate alle ditte da espropriare. In questo caso il termine di 30 giorni per l'accettazione delle indennità decorrerà da quest'ultima comunicazione.

Il valore delle aree espropriande, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001, è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo, che si considerano realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire una maggiore indennità.

Art. 5

Coloro i quali condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione disposta con il presente decreto, fino alla data di cui è eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 45, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire con l'Autorità espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, o della quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come segue:

- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l'aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell'art.

37;

- per le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 38, 1 comma, del D.P.R. 327/2001;

- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;

- per le aree non edificabili coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. 327/2001 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, l'importo previsto per la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l'Autorità espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.

Art. 6

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato D.P.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata è corrisposta direttamente dall'Ente espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al partecipante, che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno o deposito delle indennità provvisorie di espropriazione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001.

Art. 7

I destinatari del presente provvedimento, qualora non condividano l'indennità di espropriazione offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001.

In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte si procederà, previo deposito delle indennità provvisorie di espropriazione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001.

Il presente decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non sia emanato il decreto d'esproprio nel termine di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è diventato efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 6, e dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Art. 8

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A.R., come previsto dall'art. 14, comma 1, L.R. 3/2005.

Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione dell'effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Grumo Appula, nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, nonché sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R.P. 3/2005.

In ogni caso, il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Grumo Appula, e dovrà essere pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P., nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001, nella L.R.P. 3/2005 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18/07/2006.

Avverso il presente decreto, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001, può essere proposto ricorso

giurisdizionale, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Il Responsabile Settore Tecnico

Dott. Ing. Carlo Colasuonno